

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2002, n.45
Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente "Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")."
(GU n. 22 del 31-5-2003)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 34 del 30 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1.

Modifiche all'Art. 2 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20

1. La lettera i) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 concernente «Calendario venatorio 2002/2003 e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")», e' sostituita dalla seguente:

«i) dal 1° gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17,15».

2. La lettera l) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 20/2002, e' sostituita dalla seguente:

«l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30».

Articolo 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 dicembre 2002

MARTINI

La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2002.